



Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita a Ozzano dell'Emilia, in Via Luigi Galvani 4, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli XX e seguenti del Codice Civile denominata "NBK Academy a.s.d.".

Articolo 2 - Scopi

- a) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- b) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di enti riconosciuti da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività connesse all'Arte del Karate, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e culturale o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta arte, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della disciplina sopra indicata.
- Inoltre l'associazione potrà collaborare con altre associazioni di promozione sociale che abbiano come scopo statutario finalità compatibili con il presente statuto e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda delle altre arti in genere.
- Nelle strutture che di volta in volta verranno prese in gestione da NBK Academy, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
- c) NBK Academy a.s.d. include nelle sue finalità il concetto di Wellness. Il termine Wellness è una filosofia di vita che mette il benessere della persona al centro dell'attenzione proponendo attività anche sportive combinate con un'alimentazione e stile di vita corrette per realizzare uno stato di benessere e di equilibrio psicofisico e morale.
- Wellness è quindi una nuova concezione di essere e di benessere: un modo di vivere che non può e non deve essere ristretto a pochi ma rivolto a tutti.
- NBK Academy a.s.d., nuova società sportiva dilettantistica, si inserisce in questo contesto con un unico scopo sociale: quello di far conoscere il Karate al maggior numero possibile di persone e di educarle al suo apprendimento.
- NBK Academy a.s.d. promuove con impegno una forma di allenamento psico-fisico per offrire una nuova idea di stile di vita.
- NBK Academy a.s.d. sostiene perciò anche lo sviluppo della pratica e dello studio del Karate come superamento di tutte le forme di disagio sociale e come nuovo modo di aggregazione e di dialogo di tantissime persone di ogni fascia di età.





E' opportuno infine sottolineare che per NBK Academy a.s.d. la pratica e lo studio del Karate non sono da intendere come un'opportunità per pochi, ma uno straordinario elemento di "vivificazione" della persona e della società e deve essere economicamente sostenibile per tutti.

- d) L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- e) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ACSI, associazione centri sportivi italiani, nonché alla FIAM, federazione italiana arti marziali. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione e/o della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività marziale.
- f) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.
- g) Ispiratore di NBK Academy a.s.d. è il Maestro Ferdinando Balzarro, il cui spirito si incarna nei seguenti precetti:

"Diffidate dei maestri che sanno, credete ai maestri che cercano."

"Ho cercato di trasformare la brutalità in eleganza.
L'eleganza in efficacia.
L'efficacia in Arte.
L'arte in percorso di vita.
Questo è il mio karate"
- h) NBK Academy ha come scopo quello dello studio e della diffusione del Karate. La pratica e lo studio del karate non sono limitate al solo allenamento fisico ma debbono intendersi come praticabili ed applicabili in ogni ambito della vita quotidiana; esse si prefiggono una continua ricerca di un miglioramento psico-fisico dell'individuo umano.



Articolo 3 - Durata

- a) La durata dell'associazione è illimitata; la società potrà essere sciolta solo con delibera dei 2/3 del consiglio direttivo in carica.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- a) Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, dell'ente di promozione sportiva e/o della Federazione Italiana Arti Marziali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e i doveri che ne derivano.
- b) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- c) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa in qualsiasi momento da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile.
- d) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- e) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- f) L'associazione dovrà tesserare all'ente di promozione sportiva o alla federazione tutti i propri soci.
- g) La domanda di adesione si considera accolta qualora il direttivo non esprima per iscritto entro 30 gg dalla sua presentazione parere negativo.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- a) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.



- c) La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- a) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

scioglimento dell'associazione ai sensi degli articoli di pertinenza del presente statuto.

- b) L'associato radiato può essere riammesso, qualora vengano meno i motivi che hanno causato l'esclusione .

Articolo 7 - Organi

- a) Gli organi sociali sono:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

- a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- b) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno 2/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- c) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.



- d) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- e) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
- f) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- g) Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- h) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

- a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- b) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

- a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- b) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

- c) Spetta al direttivo deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma b.

Articolo 11 - Validità assembleare

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 del direttivo.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- b) L'assemblea straordinaria propone sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Il Direttivo è libero di ratificare o respingere le proposte sorte durante l'assemblea straordinaria.





Articolo 13 - Consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, proposto, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario e tutte le altre cariche. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- b) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all'ente di promozione o alla federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- c) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- d) Ciascun componente del direttivo può delegare ad uno (e uno solo) altro componente il proprio voto.
- e) In caso di parità il voto del presidente è determinante.
- f) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

- a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato ritenuto più opportuno.
- b) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- c) Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.



- d) Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma b;
- d) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

- a) Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
- b) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- c) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.



Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rinnovo della quota sociale va effettuato a richiesta della segreteria entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in corso per la quota sociale dell'anno successivo.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Scioglimento

- a. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- b. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della Federazione Italiana Arti Marziali a cui l'associazione è affiliata o delle altre Federazioni o Enti ai quali verrà deliberato in futuro di aderire e in subordine le norme del Codice Civile.

Articolo 26 - Norme del corpo tecnico insegnante

- a) I requisiti di ammissione del corpo tecnico insegnante sono i seguenti:
Allenatore 1° Dan e maggiorenne
Istruttore 2° Dan e 21 anni
Maestro 4° Dan e 30 anni
- b) Il Corpo Tecnico deve partecipare almeno 1 volta all'anno o a uno stage indetto dalla Federazione nazionale di appartenenza o a uno stage indetto dal direttore tecnico
- c) Il Corpo Tecnico deve seguire le linee guida dettate dal direttore tecnico, secondo i programmi appositamente redatti allo scopo.
- d) Il Corpo Tecnico non può delegare nessuna persona in propria vece se non autorizzato preventivamente dal direttore tecnico o dal direttivo nella sua complessità.
- e) Qualsiasi iniziativa del Corpo Tecnico deve essere autorizzata preventivamente dal Direttore Tecnico o dal Direttivo nella sua complessità.



- f) Il Corpo Tecnico può partecipare liberamente a qualsiasi evento in qualità di allievo; viceversa in qualità di tecnico deve essere autorizzato preventivamente dal direttore tecnico o dal direttivo nella sua complessità.
- g) Il Direttore Tecnico deve almeno informare il Direttivo riguardo a tutte le iniziative che intende intraprendere.
- h) Il Direttore Tecnico è invece libero di redigere tutte le linee guida in totale autonomia e libertà, con il solo vincolo di informare il Direttivo.
- i) E' facoltà del Direttivo sfiduciare il direttore tecnico con almeno i 2/3 dei componenti.
- j) Il Corpo Tecnico deve organizzare almeno uno stage annuale per tutti gli associati.
- k) Pre esame obbligatorio per passaggio di dan col Direttore Tecnico o membri del direttivo che impedisce l'iscrizione autonoma agli esami federali all'insaputa del Direttore Tecnico e del direttivo in generale.
- l) Per gli aspiranti tecnici ogni percorso di aggiornamento organizzato dalla presente Asd è da considerarsi obbligatorio.

Articolo 27 – Codice Etico

- a) L'associato in occasione di eventi organizzati dalla presente Asd deve svestire i panni personali ed operare sempre per nome e conto della stessa, utilizzando il marchio di per se garanzia di serietà ed efficienza.
Quindi anche i modi di operare dell'associato devono uniformarsi ad uno standard che sia modello di affidabilità.
- b) Corretto uso dei social network:
I post contenenti opinioni devono essere resi esclusivamente a titolo personale e non devono ingenerare nei terzi l'erronea convinzione che costituiscano posizione ufficiale della presente Asd.
Occorre evitare che i propri account o nickname o alias account non espressamente autorizzati, facciano riferimento alla presente Asd in qualsiasi forma.
E' vietato pubblicare marchi, contenuti, notizie ed informazioni (che siano testi, immagini, audio o video) di proprietà della presente Asd, SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI.
Laddove si intenda condividere informazioni relative a programmi e contenuti della presente Asd è preferibile utilizzare link di siti ufficiali della presente Asd.
Non è consentito divulgare, anche tramite Social Network, dati e informazioni della presente Asd non ancora ufficialmente diffusi al pubblico, la cui riservatezza deve essere sempre salvaguardata e garantita.
Eventuali deroghe alle prescrizioni sopra riportate, devono essere espressamente e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della presente Asd.

Articolo 28 - Sanzioni per soci e tecnici

- a) Ammonimento verbale
Lo può fare almeno 1 membro del direttivo
- b) Ammonimento scritto
Lo possono fare almeno 3 membri del direttivo
- c) Sospensione
Lo può fare il direttivo a maggioranza
- d) Radiazione
Lo può fare il direttivo a maggioranza
- e) In totale sintonia con la legge 14-12-2000 n° 376 - "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", eventuali alterazioni causate dalla somministrazione di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente vietate, il cui impiego è considerato doping, saranno immediatamente denunciate all'Autorità Giudiziaria e comporteranno il provvedimento di radiazione immediata.

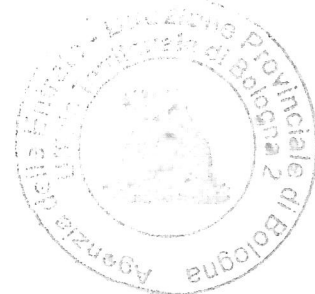
Articolo 29 - Varie ed Eventuali

L'utilizzo del simbolo, del logo e del nome vanno autorizzati dal direttivo per qualsiasi uso.
La divulgazione di qualsiasi scritto va autorizzato dal direttivo per qualsiasi utilizzo.

Presso la Sede della presente Asd è reso disponibile il programma corsi bambini.

Presso la Sede della presente Asd è reso disponibile il programma corsi fino a cintura nera.

Presso la Sede della presente Asd è reso disponibile il programma federale da 1° Dan in poi.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrato il 07/06/18 3 2850
pagato € 200,00 x
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Cinco

